

N. 3652

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUCCIERO, PAPPALARDO e PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1998

Modifica all’articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320,
concernente l’indennità spettante agli esperti delle sezioni
specializzate agrarie

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 2 marzo 1963, n. 320, sono state istituite le sezioni specializzate agrarie dei tribunali e delle corti, costituite dai magistrati ad esse annualmente attribuiti nonché da due esperti effettivi — che compongono il collegio giudicante — e da due esperti supplenti.

Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dai presidenti delle corti di appello, tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici.

L'articolo 8 della legge istitutiva delle sezioni specializzate agrarie ha stabilito che: «Agli esperti è dovuta, per ogni udienza, l'indennità di lire 3.000» e, se spettante, l'indennità di missione in misu-

ra pari a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato aventi qualifica di direttore di divisione.

Nonostante siano trascorsi trentacinque anni dall'emanazione della legge n. 320 del 1963, l'indennità stabilita per gli esperti non è stata mai aggiornata, per cui ad essi, per delle sedute della durata media di sette ore giornaliere, si continua a corrispondere la somma di lire 3.000, al lordo di imposizioni fiscali e di altre spese.

Sulle conseguenze materiali e soprattutto morali di questo trattamento, accettato con dignità e senso di responsabilità, nei confronti degli organi giudiziari e del comparto agricolo, ogni commento è superfluo.

Qualche esperto trova addirittura conveniente rifiutarlo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *1.* Agli esperti è dovuta, per ogni udienza, l'indennità corrispondente ad un trentesimo del trattamento economico mensile di un giudice di corte di appello e, se spettante, l'indennità di missione in misura pari a quella prevista per il medesimo giudice».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

